



*Coordinamento nazionale
disturbi alimentari*

STATUTO

ART. 1 - Disposizioni Generali

- 1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata: "Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari" che assume la forma giuridica di associazione, di seguito denominata "Coordinamento"*
- 2. L'organizzazione ha sede in Piazza Manara,7 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) presso la biblioteca del Pio Istituto Manara - Piazza Manara,7 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR).*
- 3. Il Coordinamento persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non svolge attività diverse da quelle elencate tra le finalità previste all'art. 3 del presente statuto.*
- 4. Il Coordinamento è composto da associazioni di volontariato che si occupano di Disturbi del Comportamento Alimentare (di seguito DCA). Possono aderire al Coordinamento associazioni e/o enti anche di indirizzo scientifico che perseguano le finalità indicate al comma 3 del presente articolo.*
- 5. L'organizzazione del Coordinamento è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.*

ART. 2 - Lo Statuto

- 1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.*
- 2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.*
- 3. Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti della stessa.*

ART. 3 - Finalità dell'Organizzazione

- 1. Le specifiche finalità del Coordinamento sono quelle di perseguire, senza scopo di lucro, il fine della solidarietà civile, culturale e socio-sanitario nell'ambito dei DCA.*
- 2. Esso si propone di:*
 - Sviluppare e sostenere iniziative condivise tra le associazioni nei singoli territori ed a livello nazionale rivolte a sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente alle problematiche inerenti ai DCA;*
 - Favorire e sostenere lo sviluppo nel territorio nazionale di associazioni che si occupano di DCA;*

- *Confrontarsi con istituzioni pubbliche e private, specialisti del settore dei DCA al fine di sviluppare le conoscenze tecniche in materia, anche attraverso la organizzazione ed il finanziamento di convegni, congressi, attività di formazione;*
- *Incentivare sul territorio nazionale la creazione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto e percorsi psicoeducativi per persone con DCA e per i loro familiari;*
- *Richiamare l'attenzione delle istituzioni organizzative ed amministrative dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e le forze politiche a promuovere e sostenere iniziative atte a migliorare le condizioni di assistenza e di vita attraverso azioni legislative, normative e assistenziali;*
- *Stimolare e sostenere le iniziative di prevenzione;*
- *Favorire l'apertura sul territorio nazionale, in collaborazione con le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali, di strutture ambulatoriali e riabilitative residenziali che consentano l'erogazione delle cure nei territori di residenza;*
- *Reperire fondi per il mantenimento e lo sviluppo delle finalità del Coordinamento;*
- *Promuovere e realizzare iniziative di formazione per operatori e per volontari;*
- *Realizzare ed aggiornare un elenco di centri dei DCA e delle Associazioni presenti sul territorio nazionale.*

3. *Il Coordinamento opera in territorio Nazionale, Europeo ed Internazionale.*

ART. 4 - Adesioni

1. *Possono aderire al Coordinamento tutte le associazioni e gli enti di cui al comma 4 dell'art.1;*
2. *Fanno parte di diritto del Coordinamento le associazioni e gli enti fondatori del Coordinamento;*
3. *L'ammissione al Coordinamento è deliberata dal Comitato direttivo, su domanda del richiedente che diventerà effettiva all'atto del pagamento della quota associativa deliberata annualmente dall'assemblea.*

ART. 5 - Diritti e Doveri degli Aderenti

- *Tutte le associazioni e gli enti aderenti hanno il diritto:*
 - *di eleggere gli organi del Coordinamento;*
 - *di informazione e di controllo sulle attività del Coordinamento;*
 - *di partecipare alle attività promosse dal Coordinamento.*

- *tutte le associazioni e gli enti aderenti hanno l'obbligo:*
 - *di osservare il presente statuto e perseguire le finalità in esso indicate;*
 - *di versare la quota associativa annuale;*
 - *di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, con correttezza e buona fede.*

- *L'aderente al Coordinamento, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dovrà essere ascoltato nell'esposizione delle ragioni a sostegno del proprio operato, dal Comitato direttivo.*
- *L'esclusione dal Coordinamento è in ogni caso deliberata dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti regolarmente convocati.*

ART. 6 - Gli Organi

1. *Gli organi del Coordinamento sono: l'assemblea degli aderenti, il presidente, il vicepresidente, il comitato direttivo e il collegio dei revisori.*
2. *Le cariche previste dal presente statuto non prevedono retribuzione.*
3. *Gli organi durano in carica tre anni con possibilità di rinnovo per un massimo di due mandati complessivi.*

ART. 7 - Assemblea degli aderenti

1. *L'assemblea è composta dal presidente o suo delegato per ciascuna associazione e/o ente aderente al Coordinamento e dai membri del consiglio direttivo.*
2. *L'assemblea è presieduta dal presidente del Comitato direttivo del Coordinamento.*
3. *L'assemblea si riunisce ogni anno e almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.*
4. *L'assemblea ha luogo su convocazione del presidente del Comitato direttivo.*
5. *Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, almeno 20 giorni prima della data di effettuazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione può essere effettuata mediante:*
 - *comunicazione per posta ordinaria*
 - *comunicazione via posta elettronica*
 - *pubblicazione sul sito del Coordinamento*
6. *In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega; saranno considerati presenti anche coloro che risulteranno collegati con mezzi audio-video. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti; saranno considerati presenti anche coloro che risulteranno collegati con mezzi audio-video.*
7. *Su richiesta di almeno tre quarti degli aderenti può essere convocata l'assemblea Straordinaria.*
8. *In caso di convocazione di Assemblea Straordinaria, la stessa si ritiene validamente costituita dai tre quarti degli aderenti in prima convocazione; saranno considerati presenti anche coloro che risulteranno collegati con mezzi audio-video. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti; saranno considerati presenti anche coloro che risulteranno collegati con mezzi audio-video.*
9. *L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità il voto del presidente ha valore dirimente.*
10. *La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza dei due terzi di voti dei componenti l'assemblea.*

11. Le votazioni sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

12. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e vengono riletti/approvati all'assemblea successiva.

ART. 8 - Comitato direttivo

- Il Comitato direttivo del Coordinamento è composto da: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e da un numero compreso tra 2 e 5 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti al Coordinamento;

- Il Comitato direttivo è convocato dal presidente, almeno due volte all'anno, con comunicazione inviata ai componenti a mezzo posta elettronica e/o mediante avviso sul sito del Coordinamento;

- Il Comitato è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

- Il tesoriere non ha diritto di voto;

5. Il Comitato direttivo svolge, su indicazioni dell'assemblea, le attività esecutive relative all'associazione;

6. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente ha valore dirimente;

7. Il Comitato direttivo determina annualmente l'ammontare delle quote associative;

8. Il Comitato direttivo può predisporre e/o approvare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di raggiungere le finalità sociali. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente del coordinamento o da un suo delegato previa deliberazione del Comitato direttivo.

ART.9 - Presidente e Vice presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'assemblea tra i componenti delle Associazioni di volontariato aderenti, a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

3. Un mese prima della scadenza del suo mandato il Presidente convoca l'assemblea per il rinnovo delle cariche.

4. Il Presidente rappresenta il Coordinamento, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione, stipula le convenzioni e i contratti relativi all'organizzazione di volontariato.

5. Il Presidente presiede l'assemblea e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

6. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione; tale verbale può essere consultato dagli aderenti sul sito del Coordinamento.

ART. 10 - Le risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi e quote associative;

- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/91
- fondi pubblici e/o privati

2. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal direttivo, che delibera dell' utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3. I lasciti testamentari sono accettati dal direttivo, con beneficio di inventario, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 11 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 12 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, secondo le decisioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, escluso qualsiasi rimborso ai Soci.

ART. 13 - Il bilancio

1. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

2. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e entrata per l'esercizio annuale dell'anno successivo.

3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, la cui formazione è obbligatoria, vengono approvati dall'assemblea degli aderenti con maggioranza dei presenti nei termini di legge.

ART. 14 - Collaborazioni e Responsabilità

1. il Coordinamento può giovare dell'opera di collaboratori e di professionisti per il raggiungimento delle finalità statutarie.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori sono disciplinati dalla legge.

3. I collaboratori sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi quando previsto dalla legge.

4. Gli aderenti al Coordinamento sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.4 della L.266/91.

5. Il Coordinamento può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

6. Il Coordinamento risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 15 – Rimborsi Spese

Ai membri del Comitato Direttivo o ad altri soggetti incaricati spetta il rimborso delle spese da questi eventualmente sostenute e documentate per l'espletamento delle loro funzioni nell'ambito del Coordinamento.